CAMERA DEI DEPUTATI N. 2537-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 novembre 1973 (*Stampato n. 1033*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTEOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 novembre 1973

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971

Presentata alla Presidenza il 14 febbraio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che abbiamo al nostro esame (dopo l'avvenuta approvazione da parte del Senato della Repubblica nella seduta del 23 novembre scorso) comprende due Convenzioni, entrambe adottate a Washington il 29 marzo 1971.

La prima riguarda il commercio del grano, mentre la seconda riguarda gli aiuti alimentari. Le due convenzioni fanno parte dell'unico Accordo internazionale del grano che risale, nella sua prima versione, al 1949, e che è stato successivamente rinnovato con aggiunte e modifiche che hanno tenuto conto dell'esperienza e delle mutate situazioni, fino a questo ultimo testo che è appunto del 1971.

In questo una novità rilevante è costituita dalla partecipazione della Comunità economica europea, come tale, che figura come peso e voti fra i produttori di grano come l'URSS, l'Argentina e l'Australia e cioè subito dopo i due massimi che sono gli Stati Uniti e il Canadà. Nella Convenzione per l'aiuto alimentare la CEE è seconda con un contributo annuale minimo di oltre un milione di tonnellate, venendo subito dopo gli Stati Uniti. A questa Convenzione non ha aderito l'URSS.

L'Italia, per suo conto, partecipa alle due Convenzioni sia come esportatrice di grano e sia come membro della CEE, ma ha dovuto chiedere – ed ha ottenuto – la proroga fino al 30 giugno 1974 per il deposito degli strumenti di ratifica, dato che altrimenti non avrebbe potuto più partecipare all'accordo.

Questo accordo del 1971 ha innovato notevolmente rispetto ai precedenti: e cioè mentre questi sostanzialmente costituivano un meccanismo di reciproci impegni di vendite e acquisti di quantità prestabilite di grano a prezzi oscillanti fra dei minimi e dei massimi, quest'ultimo – pur riaffermando l'impegno ad una stretta collaborazione internazionale – lascia la massima libertà operativa fra i Paesi importatori e quelli esportatori, solo corretta dalla attività del « Consiglio internazionale del grano » e da un apposito « Sottocomitato » costituito con il compito di sorvegliare l'andamento del mercato, fare proposte al Consiglio, mettere a contatto le parti interessate e così via. Appare pertanto quanto mai opportuna la presenza del nostro Paese in tali organi di carattere internazionale ed anche per questo si sollecita la pronta ratifica dell'Accordo in esame.

Per quanto riguarda la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, ferma restando l'impostazione data nelle Convenzioni precedenti, si riscontra in questa l'ammissione oltre che delle operazioni di dono o di vendita contro moneta locale, anche delle vendite a credito, a basso interesse ed a dilazione di pagamento anche a 20 e più anni. Si tratta naturalmente di aiuti alimentari che si ritiene debbano essere aggiuntivi rispetto alle importazioni medie dei prezzi in via di sviluppo. In sede di CEE sono state stabilite le quote per i vari paesi e quella stabilita per l'Italia è di 238.000 tonnellate. A queste operazioni provvede l'AIMA che si avvarrà delle disponibilità della propria gestione finanziaria.

L'accordo scade il 30 giugno 1974 e pertanto rende necessario fin d'ora la preparazione di nuovi strumenti per tener conto della continua evoluzione della situazione internazionale rispetto al commercio del grano e soprattutto alle previsioni già fatte dal Sottocomitato di situazioni difficili dato l'aumento della domanda globale e le limitate disponibilità da destinare all'esportazione. La sollecita approvazione da parte delle Camere dell'accordo in esame intende pertanto mettere in grado il Governo di partecipare anche ai nuovi negoziati per il rinnovo dell'Accordo con decorrenza dal luglio 1974.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971: *a*) Convenzione sul commercio del grano; *b*) Convenzione sull'aiuto alimentare.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 26 della Convenzione indicata *sub a*) e dell'articolo X della Convenzione indicata *sub b*).	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana. Le relative spese, valutate in lire 6.500 milioni in ragione di anno, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.	*Identico.*